

Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. V 18 marzo 2016, n. 5408 - Bielli, pres.; Tricomi, est.; Sanlorenzo, P.M. (conf.) - Ministero economia finanze ed a. (Avv. gen. Stato) c. Consorzio produttori latte Conca Aquilana Valle Aterno. (*Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Abruzzo 23 novembre 2009*)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Attività agricola - Regime fiscale di «esonero» agevolato - Presupposti - Onere probatorio del soggetto che intenda avvalersene - Adempimenti del cessionario dei prodotti agricoli.

In tema di IVA, il regime di «esonero» agevolato nel campo dell'agricoltura, previsto dall'art. 34, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972, costituisce uno speciale regime di esenzione, per il quale il soggetto che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici; tale onere probatorio si trasferisce sul cessionario dei prodotti agricoli che, ove intenda applicare il regime dell'«esonero», è tenuto a provvedere alla regolarizzazione dell'operazione di acquisto senza emissione di fattura, ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 471 del 1997, dovendo in caso contrario applicare il regime IVA ordinario (1).

(1) Sul regime di «esonero» dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei produttori agricoli cfr. Cass. Sez. V 24 luglio 2013, n. 17951, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 728, con nota di L. CENICOLA, *IVA agricola: l'onere della prova compete al contribuente*.

*

Cass. Sez. II 12 febbraio 2016, n. 2861 - Piccialli, pres.; Lombardo, est.; Capasso, P.M. (conf.) - Castaldi (Nannelli ed a.) c. Gigli ed a. (*Conferma App. Firenze 14 dicembre 2010*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Norme regolatrici - Applicabilità a tutti i contratti agrari - Comodato di fondo rustico - Esclusione - Comodato modale avente ad oggetto un fondo rustico - Irrilevanza.

In tema di rapporti agrari, l'art. 27 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima - non trova applicazione nell'ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un'impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un'attività di gestione.

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 4 novembre 2005, n. 21389, in *Riv. dir. agr.*, 2007, 2, II, 108. Sul punto v. Cass. Sez. III 20 agosto 2003, n. 12216, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 7-8 e in *Dir. giur. agr. amb.*, 2004, 90, secondo cui «Al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico - sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere; in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire una impresa agraria su fondo altrui, e tale causa resta estranea al contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all'interno del quale il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un'attività di gestione».

*

Cass. Sez. L 11 febbraio 2016, n. 2739 - Manna, pres.; Boghetich, est.; Sanlorenzo P.M. (conf.) - Plenzich (avv. Iacobelli) c. INPS (avv. Triolo ed a.). (*Conferma App. Napoli 4 gennaio 2010*)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore richiedente la prestazione previdenziale - Sussistenza - Accertamento incidentale dello status di lavoratore agricolo - Configurabilità.

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del

rappporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. L 28 giugno 2011, n. 14296, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 6, 970.

*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2016, n. 2373 - Petti, pres.; Amendola, est.; Fresa, P.M. (conf.) - Gloria (avv. Giarratana) c. Sallemi ed a. (*Conferma App. Palermo 12 giugno 2012*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Rinnovazione tacita - Disdetta - Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a quella precedente - Necessità.

La rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario non è desumibile dal solo fatto della permanenza dell'affittuario nel fondo oltre la scadenza del termine ma occorre anche che manchi una manifestazione di volontà contraria da parte del concedente, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell'affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto (1).

(1) In senso conforme, anche se in tema di locazione, cfr. Cass. Sez. VI-III 23 giugno 2011, n. 13886, *Giust. civ. Mass.*, 2011, 7-8, 997.

*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2016, n. 2372 - Petti, pres.; Amendola, est.; Fresa, P.M. (conf.) - Passoni (avv. Jesu ed a.) c. Zuiani (avv. Mussato ed a.). (*Conferma App. Trieste 24 luglio 2011*)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Fabbricato di pertinenza agraria - Accatastamento nel nuovo catasto edilizio urbano - Rilevanza ai fini dell'esclusione del diritto di riscatto - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riscatto agrario di un fabbricato insistente su un fondo, il requisito della ruralità dell'immobile e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso ed il terreno, è del tutto indipendente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, necessaria ex lege, e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita (urbana o rurale), dirimente solo per l'assoggettamento del cespite ad imposta e, al più, indizio della natura e del regime giuridico del bene ad ogni altro effetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini dell'accertamento del diritto di riscatto agrario di un fondo e del fabbricato insistente sul terreno, aveva valorizzato la stipula del contratto di affitto del fondo con l'assistenza delle associazioni agricole, la qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario, la circostanza che questi abitasse nell'immobile e coltivasse i fondi circostanti, l'avvertimento nell'annuncio d'asta che l'edificio era soggetto a prelazione agraria, ritenendo invece irrilevanti l'accatastamento all'urbano del fabbricato ed il suo assoggettamento ad ICI) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Sulla necessità, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto, dell'esistenza di un vincolo pertinenziale tra un fabbricato ed il terreno su cui insiste v. Cass. Sez. III 15 maggio 2009, n. 11314, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2010, 177, con nota di R. SAIJA, *Ancora in tema di conservazione dell'unità aziendale. La sussistenza del vincolo pertinenziale come requisito oggettivo per l'esercizio della prelazione avente ad oggetto fabbricati rurali*, Cass. Sez. III 10 aprile 2015, n. 7183, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

*

Cass. Sez. I 4 febbraio 2016, n. 2180 - Forte, pres.; Bisogni, est.; Ceroni P.M. (diff.) - CO.GE.IN-Consortio di Geologia e Ingegneria in liquidazione (avv. Dovetto) c. C.S.T.R. - Cons. studi e tecnologia per il restaturo in liqu. ed a. (avv. Wongher). (*Cassa e decide nel merito App. Napoli 18 maggio 2012*)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Società - Art. 2949 c.c. - Società consortili e consorzi con rilevanza esterna - Applicabilità - Fondamento.

La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.p.r. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro (1).

(1) Sul punto, in senso conforme cfr. Cass. Sez. I 31 agosto 2005, n. 17587, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6.

*

Cass. Sez. VI-II 11 gennaio 2016, n. 242 - Petitti, pres.; Scalisi, est. - Coricciati (avv. Saracino ed a.) c. Moschettini ed a. (*Conferma App. Lecce 22 maggio 2013*)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione agraria - Rinuncia - Presupposti - Fattispecie in tema di domanda di risoluzione di un preliminare di vendita del fondo soggetto a prelazione.

In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelatario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale denuntiatio, quale momento di insorgenza del suo diritto. (Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. Sull'insorgenza del diritto di prelazione solo in seguito di (e in dipendenza) della rituale comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo (c.d. *denuntiatio*) v. Cass. Sez. III 27 novembre 2006, n. 25141, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 11.

*